I CONSERVATORII EDUCATIVI E CORRETTIVI, LE SCUOLE POPOLANE E GL'ISTITUTI...

Ottavio Andreucci

§ 1. « *I Conservatorii educativi e correttivi*, *e le scuole* « *popolane* sotto la vigilanza e direzione di *Associazioni* « *religiose secolari*, sono o no compresi nella censura « della Legge di generale soppressione degli Ordini reli- « giosi?

« Quale deve dirsi la condizione degli *Istituti ospitalieri* « di fronte a detta Legge?

§ 2. Sono questi due postulati gravissimi, la cui soluzione amiamo affrontare nello interesse del paese e della umanità: disamina che non può portare a fruttuose conseguenze senza formarsi innanzi tratto un giusto concetto sulla natura delli *Enti collettivi* fulminati dalla Legge — sulle ragioni della loro esistenza — e sulle cause della loro soppressione.

§ 3. Sono note le fasi che precedettero e concomitarono l'approvazione della Legge, la quale preceduta da quella che ebbe la sanzione dal Parlamento Subalpino nel 1855, e dalle altre emanate nel 1860 nell'Umbria, nelle Marche e nel Napoletano, unificava nelle provincie italiane questa importante parte di pubblico servizio nei rapporti economici e religiosi. — Il ministro Pisanelli per il primo accoglieva e fecondava concetti che si allontanavano dai principii di molta moderazione, che, a giudizio anco del deputato Bon-Compagni, informarono la Legge piemontese; — il suo progetto variavasi dal (1) ministro Vacca;—e questo era ampliato dal ministro Cortese: — d'altra parte la Commissione Parlamentare, presieduta dal Barone Ricasoli, vi portava ample e sostanziali variazioni, perchè non volendo *immiserire* il tèma coll'unica abolizione dei Conventi, abbracciava tutte le materie religiose e tutte le sue attinenze, collo scopo peculiarmente di dare risoluzione all'arduo problema del modo di applicare la dottrina « *Libera Chiesa in libero Stato* »: assunto difficile che per la indole delle proposte parve potere essere cagione di conflitti fra l'azione trasmodante dello Stato e la libertà della Chiesa; cosicchè il ministro Cortese, accogliendo quella idea, tentò svolgerla in guisa da remuovere il temuto pericolo.

§ 4. Cotesti moltiplici progetti mentre concordavano il pensamento della soppressione dei Conventi, differivano intorno ai criterii fondamentali delle svariate specialità della

(1) *V. Atti ufficiali della Camera elettiva. VIII. Legislatura, Ses. 2.a, Tornate del 24 e 25 aprile 1865.*

Legge da approvarsi: — alcuni larghissimi avevano uno scopo politico sopprimendo Ordini possidenti e mendicanti; altri muovevano da un fine finanziario, abolendo i primi e conservando i secondi: — alcuni ammettevano lo incameramento dei beni assoluto ed incondizionato, partendosi dal principio che allo Stato appartengono i beni degli enti morali soppressi per il diritto di regalia e per il titolo di successione siccome beni vacanti e senza padrone, che concede al medesimo lo esercizio di quella stessa signoria assoluta che la rivoluzione francese praticò su cotesti beni dichiarati nazionali; altri per lo contrario negando lo argomento della eredità giacente, e ponendo innanzi, a beneficio della beneficenza, dell'istruzione e dei Parrochi, i diritti più potenti delle amministrazioni locali autonome: — alcuni finalmente ammettendo il principio delle esenzioni, lasciavano al Ministero la ozione dei Sodalizi religiosi da conservarsi; mentre altri gli stabilivano tassativamente; altri finalmente escludevano del tutto esenzioni privilegiate, siccome ha fatto l'ultimo progetto.

§ 5. Per due volte è stata aperta la discussione della Legge alla Camera elettiva, nell'aprile 1865 e nel giugno 1866; sempre in frangenti difficoltosi per cui procedette affrettata e senza la maturità di esame corrispondente alla importanza del subbietto; sempre sopra nuovi progetti, più semplici e meno complicati, modificativi i disegni di Legge dei ministri Vacca e Cortese; in presenza la prima volta degli imbarazzi del traslocamento della Capitale, in prossimità alle elezioni generali, per cui non parve prudente il commuovere il paese risolvendo quistioni delicatissime, e

sul chiudere eziandio della Legislatura; e la ultima volta sotto la pressione di straordinari avvenimenti politici e durante i preparativi della guerra nazionale: — cosicchè approvata la Legge dalla sola Camera elettiva, non senza opposizione e con una minoranza nella votazione, venne sanzionata dal Senato in un alla concessione dei poteri straordinari chiesti e dati al Governo nelle gravi emergenze del Paese.

§ 6. Ministeri, Commissioni parlamentari e Camera elettiva furono pertanto d'accordo nel tòrre alle Corporazioni religiose il diritto della *personalità giuridica* ed il diritto della *proprietà collettiva.*

§ 7. La Legge, si è detto, non si è occupata, nè poteva occuparsi delle Associazioni religiose nello stretto senso della parola, avvegnachè in esse riassumendosi, giusta il Dep. Bon-Compagni, i diritti della Nazione (secondo che avvertiva l'altro deputato Massari, non contraddetto dal ministro De Falco), (1) sfuggono ai colpi ed alle pretese dello Stato:—contemplò soltanto *la vera monastica associazione* nei rapporti colla Legge civile, la quale avendo conceduto il privilegio della personalità civile, e quindi il carattere di ente morale, è nel diritto di stabilirne le condizioni, di modificarlo e di toglierlo eziandio, tosto che ogni considerazione di convenienza persuada della necessità di cessarne la continuazione (2).

(1) *V. Atti parlamentari della Camera elettiva, Legis. Ses., 2.a Tornata del 9 giugno 1866, foglio 517.*

(2) *V. negli atti ufficiali sud. dell'aprile 1866 la relazione del Comm. Raeli relatore della Commissione centrale delli uffici.*

§ 8. L'equivoco adunque, replicavasi agli oppositori del progetto, stava nel non ammettere la distinzione degli enti morali e dell'associazione religiosa libera, spontanea dei cittadini: distinzione capitale nella quistione, e che volevasi atta a spiegare come siano surte e si mantengano nell' Inghilterra, nel Belgio, nella Francia e nelli Stati Uniti coteste Associazioni religiose.

Gli enti morali in fatti che non sono creati dalla libertà di associarsi esistono come *manimorte*, come *enti fittizi*, i quali hanno una personalità di creazione civile, non naturale, nè religiosa; vivono una vita fuori della società in convivenze che sono la negazione della libertà, che formano colleganze eterogenee, famiglie e comunità indipendenti dallo Stato; vivono perpetui finchè la Legge, che gli ha creati gli fa vivere civilmente, mentre le persone, che in quelli e per quelli vivono, si cambiano e muoiono.

L'Associazione religiosa per altra parte deve la sua esistenza al solo fatto dei cittadini che la creano mercè l'uso della libertà di associarsi; e per questo fatto i cittadini associati conservano avanti la Legge la loro personalità, ma possono da un momento all'altro separarsi e sciogliersi dall'Associazione prendendo la parte che lor spetta.

§ 9. Lo perchè, concludevasi, la Legge non viola il *diritto d'Associazione*, ma si limita ad abolire la personalità civile della manomorta e del Corpo morale; — toglie al potere civile quell'ingerenza che ebbe nell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, effetto della recognizione che diè all'ente morale vestendolo di giuridica qualità; — non proibisce la costituzione di ASSOCIAZIONI LIBERE DI CITTADINI

282

A SCOPO RELIGIOSO; NÈ VIETA AD ALCUNO DI VESTIRE L'ABITO CHE PIU' GLI PIACE (1) E DI VIVERE IN COMUNE E DI CREDERE COME A LUI TALENTA SOTTO UNA REGOLA VOLONTARIAMENTE ASSUNTA, poichè in questo caso avanti la Legge cotesta Associazione non è un ente astratto che esiste indipendentemente da ogni individuo (2). — Sul quale proposito giova rammemorare come il Ministro CAVOUR, propugnando eguali disposizioni nel Parlamento Subalpino nel 1855, vedesse in cotesto procedimento di cose non un male, ma un vero progresso, meglio così potendosi le novelle Associazioni attagliare ai bisogni ed allo spirito del tempo (3).

§ 10. L'argomento della *proprietà collettiva* delle Associazioni religiose annunziavasi dal Bon-Compagni il vero punto pratico della discussione del principio informatore della Legge, i cui effetti non hanno altra conseguenza che

---

(1) Il deputato Pulce rinnovava nell'ultima discussione alla Camera elettiva la proposta, che i membri delle Congregazioni non potessero indossare l'abito monastico del loro Ordine. Il deputato Luzi aveva fatta nella precedente Legislatura eguale proposizione, la quale accettata dalla Camera fu precipua cagione che il Ministero ritirasse il suo disegno di Legge. In mezzo però ai manifesti segni di dissenso ad ai rumori, la Camera questa volta rigettava la proposta coll'ordine puro e semplice (V. *Atti officiali.* Tornata del 27 aprile 1865, fog. 1436 e giugno 1866.

(2) V. CAVOUR. *Oeuv. parlamentaires par Artom.*

(3) « *Ved.* più specialmente il discorso del Senatore Cadorna, relatore « al Senato della Commissione centrale, per concedere al Governo, fra le « facoltà straordinarie, quella dell'attuazione della Legge approvata dalla « Camera elettiva sulla soppressione dei Sodalizi religiosi ». (V. *Atti officiali del Senato*, Seduta del 23 giugno 1866, fog. 103).

d'impedire la proprietà stessa, facendo cessare le condizioni che ne assicurano la perpetuità. La quale proprietà, per parlare coi termini della economia pubblica, non era altro, al dire dello stesso Bon-Compagni, che un premio d'incoraggiamento, affinchè producesse un numero di frati e di monache bastanti a riempire le Case Monastiche. La Legge pertanto volle abolito questo incoraggiamento, partendosi dal concetto che tali enti morali fittizi trattengono il movimento della proprietà, inceppano il progresso dell'industria e dell'agricoltura ed inaridiscono le sorgenti della ricchezza nazionale in ragione della immobilità delle proprietà monastiche.

E qui cade in acconcio il notare come il Bon-Compagni, non oppugnando la saviezza del principio, invitasse ad applicarlo con certi temperamenti introdotti nella Legge Piemontese del 1855, e che suggeriva di allargare anzichè restringere, dappoichè emendata in cotesta guisa la Legge sarebbero cessati gl'incoraggiamenti con cui fin qui è stata incoraggiata la vita monastica, e ciò senza abolire affatto le istituzioni. L'assoluta e definitiva abolizione delle Corporazioni religiose, egli opinava, che non possa procedere dalla Legge, ma dai costumi, conforme ne fa fede il fatto della loro rinnovazione: — nessuno infatti è padrone delle opinioni del paese, nè niuno può giudicare previamente dello avvenire (1). Delle quali sentenze vedremo in breve l'applicazione.

---

(1) V. *Atti officiali, Legis.* VIII, *Ses. 2ª. Tornata del 25 aprile 1865, foglio 1427*).

§ 11. Abolivansi pertanto gli enti morali fittizi, perchè diceva il Re essere avanzi del passato che tolgono alla Nazione di svolgere la sua vita novella (1) — perchè avendo fatto il lor tempo, e tralignato, non hanno più una *missione utile, civile ed umanitaria da compiere*, e se rendono qualche servigio è per effetto delli individui, non già per bontà della istituzione; — perchè non sono parti della gerarchia ecclesiastica, nè hanno ufficio necessario allo esercizio del culto, e sono per lo contrario puntello al potere temporale della Corte di Roma e naturali alleati dei nostri nemici.

§ 12. Or pertanto sopra questi criterii e teoriche (quelle stesse sostanzialmente poste innanzi all'Assemblea nazionale francese del 1789 a preludio della congenere deliberazione presa, al dire dello storico Labaume, non senza esitanza e dopo una vivace e fatigante discussione in mezzo a gridi e schiamazzi, nel 2 novembre di detto anno, e tanto stimatizzata da Luigi Blanc) (2) poggiava la Legge, approvata dalla Camera elettiva, siccome espressione del vóto pubblico e di un bisogno sentito dalla pubblica coscienza, ed a nome dello interesse sociale, della morale pubblica e della religione.—Delle sue varie disposizioni riportiamo quelle che si affanno all'argomento nostro.

1° Dichiarava pertanto non riconosciuti altrimenti nello Stato, e quindi privati della personalità civile, gli Ordini,

---

(1) V. *il discorso del Re all'apertura della Legislatura* IX.

(2) V. *il nostro Libro sulle Scuole femminili ed istituti ospitalieri.*

le Corporazioni, le Comunità religiose regolari e secolari, Conservatorii e Ritiri, *che importano vita comune ed hanno carattere ecclesiastico* (art. 1) (1).

2° Tolto ai componenti di cotesti Ordini e di coteste varie Associazioni il privilegio fittizio della famiglia monastica, sembrò naturale che rientrassero nello esercizio di quei diritti civili individuali di che erano stati privati, e quindi concedeva loro il pieno godimento dei diritti civili e politici (art. 2).

3° E poichè i membri dei Sodalizi religiosi, se non possono considerarsi come condomini della proprietà dell'ente morale cui appartengono, sono però nel diritto di ritrarre dalla medesima i mezzi del proprio sostentamento, così si mantenne loro inviolato all'ombra della Legge cotesto diritto, ad essi assicurando una pensione proporzionata in ragione della età e degli incomodi di salute, fissa per lo ammontare, ma diversa secondo che si tratti di religiosi sacerdoti e di religiose coriste, di Ordini possidenti e mendicanti, i quali abbiano fatta professione *di vóti solenni e perpetui*, non che di laici e di conversi essi pure appartenenti alle due categorie di Ordini (art. 3°, *primo e secondo alinea*) (2).

---

(1) Cotesta formula è eguale a quella proposta dal Pisanelli nel disegno di Legge del 1864, e che fu approvata dalla Camera nella discussione del 1865.—Si disse la più adatta, perchè più e meglio d'ogni altra riassume in modo complesso le varie idee, in essa *compendiandosi il nerbo e la essenza della Legge.*

(2) Nel disegno di legge discusso nel 1865 dalla Camera elettiva era

286

4° E mentre alle monache per un riguardo di umanità è stata data facoltà di continuare a vivere nelle case monastiche in quella parte che loro sarà assegnata dal Governo (art. 6); ai frati non si è voluto concedere eguale diritto, ed i loro conventi sonosi dichiarati devoluti ai Comuni, per destinarsi ad uso di scuole, di asili infantili o di opere di beneficenza (art. 20).

5° Alle monache che abbiano professato innanzi al gennaio 1864 ed abbiano pagata una dote è stato conceduto il diritto della ozione fra l'assegno dotale e la pensione vitalizia regolata sul capitale pagato in ragione dell'età: — a quelle, la cui professione sia stata posteriore, la dote debbe restituirsi solo *che esista incorporata nel patrimonio del Monastero* (1).

---

proposto un sovvenimento ai Terziari ed alle Terziarie di S. Francesco, tenuto fermo dalla Commissione Centrale. Nel disegno riformato si escluse, perchè si dissero cotesti Terziari e Terziarie operai e serventi dei Monasteri; asserzione che vedremo (§ 30) NON VERA, comunque con molta asseveranza e fermezza di autorità confermata dal Cortese.

Il Bon-Compagni non riguardò completo lo indennizzo dei diritti competenti ai frati colla concessione della sola pensione, perchè il Monaco entrando in Convento acquista il diritto agli alimenti ed all'abitazione: — la restituzione dei diritti civili o non è un compenso, o è un danno per la famiglia.

(1) Cotesta disposizione legislativa non ha tenuto conto delle gravissime avvertenze fatte nella passata Legislatura, al seguito delle quali, onde tutelare lo interesse delle monache, massime della Sicilia, e delle rispettive famiglie, lo stesso Ministero concordò in principio la restituzione della DOTE IN NATURA, *ove esistesse tuttora incorporata nel patrimonio.*

§ 13. È noto come di questa Legge, approvata dalla Camera elettiva con una minoranza di 42 voti sopra 195, il Ministero domandasse il potere straordinario di porla in atto; facoltà che gli fu conceduta anco dal Senato senza scendere a discussione, abbenchè, come osservava l'onorevole Conti, si trattasse di Legge che non avrebbe avuto effetti temporanei, ma duraturi; — e la minoranza avesse il diritto di ottenere nelle forme ordinarie il vóto del Senato, onde fosse deciso se la ragione era dalla parte di essa, o sibbene dalla maggioranza. Il barone Ricasoli, Presidente del Consiglio dei Ministri, a tranquillità dei Senatori dichiarava nella tornata del 24 giugno trascorso, « che la legge sarebbe stata applicata con calma, quale si « addice ad una gran nazione civile che ha di mira la ci« viltà, il progresso e la libertà anche per coloro che « hanno opinioni diverse dalla maggioranza »: dichiarazione che stava in coerenza ai vóti del venerando Gino Capponi, vivo osteggiatore della concessione di cotesta eccezionale facoltà, e più d'ogni altro desideroso che la Legge stessa fosse eseguita *con prudenza e moderazione*, a lui più specialmente avendo fatto eco i senatori Lambruschini e Poggi.

§ 14. Col chiudere della tornata del 19 giugno, poc'innanzi alla votazione della Legge, davasi comunicazione alla Camera di una lettera del deputato conte Castellani, colla quale facevasi un invito alla Commissione Centrale, affinchè nella poca chiarezza che presentavano le locuzioni, fra loro combinate, degli articoli 3 e 5 del disegno di Legge, nello interesse delle Corporazioni, dei Conservatorii e Ritiri, i membri dei quali non fanno professione di vóti solenni e

perpetui, fosse, collo scopo di eliminare quistioni, dato un qualche schiarimento, dichiarando applicabile a loro riguardo l'art. 5 della Legge in quella parte che è referibile alla restituzione della dote per le monache che abbiano fatta la professione innanzi al gennaio 1864.

Su tale inchiesta tenevasi silenziosa la Commissione: e poichè non trattavasi nel caso che di un semplice invito, il Presidente passava alla votazione della Legge.

§ 15. Ma nella mozione del Deputato Castellani era insito un postulato, che sembra non avere esso intraveduto, o che non chiarito bene nella sua mente non formulò nettamente, conforme lo dimostra la conclusione del suo invito; il quale mentre avrebbe dovuto stabilire in modo definitivo la sorte delle religiose che non avendo vóti solenni, non era bene definito se dovevano cadere sotto la disposizione dell'art. 3, portava invece senza giustificata ragione avversativamente all'economia della Legge ed ai principii in quella sanciti, a rincararne il rigore a danno di associazioni, aventi una convivenza collettiva, ma non della natura di quegli *enti fittizi collettivi* che fu proposito della Legge di fare disparire dalla società civile.

§ 16. Ma di cotesta quistione erasi già preoccupata la Commissione Centrale nel primo suo progetto, senza farvi dipoi la minima allusione nel secondo più ristretto progetto.

Dalla Relazione del Deputato Raeli *(V. atti uffic. suddetti del maggio 1866,)* emerge, che la Commissione aveva discusso, « se i Conservatorii ed i Ritiri risguardati come « istituti di beneficenza, e sottoposti esclusivamente al « potere civile, fossero compresi nella misura di soppressione

« solo perchè affidati alle cure di case religiose; » e che era scesa nello avviso che se dovevano dirsi colpiti quei Conservatorii e Ritiri che avessero avuta *una qualità* ECCLESIASTICA ED UNA VITA CON REGOLE APPROPRIATE E CON VÓTI SOLENNI, a simiglianza degli Ordini insegnanti per le cause esposte nel progetto ministeriale, mostravasi per altra parte disposta a tenere differente opinione per i CONSERVATORII DI NATURA LAICALE.

Duole che la Commissione non si ricordasse di questa sua sentenza e che non cogliesse il destro, offertogli dallo invito del Deputato Castellani, per ricondurre la quistione ai veri suoi termini.

§ 17. La soppressione dei Sodalizi religiosi subordinavasi al concorso cumulativo delle due condizioni, *convivenza comune ed ecclesiasticità:* dal che ne conseguita che in cosa di tanto momento non è ammissibile una RESTRITTIVA interpretazione, la quale mostrandosi paga della prima di dette condizioni, non dia valutazione alla seconda che è di quella uno essenziale complemento, avvegnachè il carattere ecclesiastico della Corporazione è necessario a costituire la esistenza della personalità civile, e per ciò stesso a creare quell'ente fittizio, estraneo alla società civile che la legge intese proclamare non altrimenti all'unisono della civilizzazione.

§ 18. Ora o si avvisi alla materialità delle parole, o allo spirito di quelle in tante guise esplicato, è forza lo inferirne: « Che la legge ha contemplato soltanto gli Or-
« dini e le Associazioni religiose professanti *vóti solenni e*
« *perpetui*, e che quindi dalla censura di essa legge deb-

2

« bono dirsi esclusi i sodalizi religiosi che sono di *natura*
« *laicale* e nei quali ricorrono *soltanto vóti temporari e di*
« *mera circostanza.* »

§ 19. Nè cotesta conclusione è infirmata, a nostro avviso, dal tenore del 2° alinea dell'art. 3 della Legge, ove è assicurato il diritto alla pensione anco a coloro che abbiano fatta regolare professione di *vóti solenni e temporari.* Non molto felice è invero la dizione con cui procede tale dispositiva, rispetto alla quale nulla fu detto che ne illustrasse o chiarisse il concetto, chè la Camera approvavala sulla semplice sua lettura. Il Commendatore Raeli, relatore della Commissione Centrale degli uffici, aveva detto nel suo rapporto, che siccome pel conseguimento della pensione ai religiosi soppressi era stato stabilito per estremo la esistenza della professione religiosa con vóti solenni e perpetui, così non sembrando giusto il privare del tutto di alimenti quei religiosi, cui, sebbene legati da vóti solenni, *ma temporari*, spettava il diritto, rinnovandoli, di restare nelle case religiose, erasi creduto proporre a benefizio di essi eziandio la concessione di una pensione, eguale a quella dei Laici e secondo la natura dell'Ordine e della Corporazione cui fossero addetti. Per noi però non ha valore cotesta dichiarazione, cui non pose mente, siccome doveva, la Camera approvando una disposizione che contrariava la economìa della Legge e lo spirito di essa, mentre a costituire il diritto alla pensione non si contemplò la *sola temporarietà* dei vóti, ma si volle il concorso cumulativo *della convivenza comune e della ecclesiasticità del Sodalizio e quindi vóti solenni e perpetui*, unici caratteri delli enti morali fittizi.

Più razionalmente procedeva il disegno di Legge del Ministro Cortese che nulla dispose in questo proposito, e che anzi contemplava i Terziari e le Terziare fra le persone cui la Legge avrebbe dovuto assicurare un sovvenimento, gli uni e le altre escluse dal progetto del Raeli e dalla Legge, perchè, contro la verità, fu detto che erano meri inservienti addetti agli usi e bisogni dei Conventi (§ 12).

§ 20. Procedendo adunque all'applicazione delle dette cose ai Sodalizi religiosi che appo noi ed in altre provincie dell'Italia, massime della parte meridionale, attendono alla direzione ed alla vigilanza delle Scuole popolane, dei Conservatorii e dei Ritiri per l'educazione femminile sotto varie denominazioni, e più specialmente di *Giovacchine* — di *Passioniste* — di *Suore Oblate* — e di *Suore* e di *Figlie della Carità*, è d'intuitiva evidenza non essere dessi colpiti dal disposto della Legge di generale soppressione degli Ordini religiosi, poichè coteste Pie Donne menano vita comune, senza essere monache, non dovendo neppure esserlo per le loro istituzioni organiche, non avendo abitudini monastiche, che d'altra parte sarebbero incompatibili col loro istituto.

§ 21. Ragioneremo or ora delle *Suore e delle Figlie della Carità* nei rapporti educativi ed ospitalieri; diamo adesso il posto d'onore alle Suore Oblate nostrane preposte ai Conservatorii; e le cose che saremo a dire varranno a spargere luce anco rispetto agli altri congeneri Sodalizi con identica missione.

E rispetto alle medesime la conclusione anzidetta non ammette dubitanza ove si consideri il modo onde dal primo

Leopoldo fu costituito il patrimonio dei Conservatorii, le discipline che ne regolarono l'amministrazione, e le specialità con cui procedette l'organamento delle Corporazioni religiose che vi presiedono. Fu questa una delle parti cui alludeva il nostro Libro *sulle Scuole femminili e Istituti ospitalieri*, e sulle nostre osservazioni richiamammo l'attenzione del Parlamento: libro che sotto modesto titolo discuteva largamente la quistione gravissima delle Corporazioni religiose e della costituzione civile del Clero; e che avremmo desiderato che fosse studiato per una franca ed onesta polemica, in quella guisa che diè motivo ad attestazioni lusinghiere, anche per parte di alcuno dei Ministri Consiglieri della Corona per la leale e spassionata discussione.

§ 22. Leopoldo I che mirava alla completa riforma nei costumi dei suoi popoli e che agiva mentre la Convenzione francese pascevasi di pompose declamazioni, curava a tutto uomo il miglioramento del sistema dell'educazione e dell'istruzione delle fanciulle del popolo e del ceto aristocratico e cittadino, volendo farle buone, operose ed oneste madri di famiglia e fedeli governanti mercè un' istruzione acconcia alle diverse condizioni sociali: e se colle *Scuole Normali*, colle scuole delle *Giovacchine*, delle *Salesiane* e di *S. Felice in Piazza* provvide adequatamente all'istruzione primaria e professionale delle giovinette popolane, coi *Conservatorii* assicurava lo avvenire delle giovinette dei ceti più elevati della Società.

§ 23. Erasi egli preoccupato per i tanti Monasteri che da lunga pezza contava la Toscana. Non dissimulavane i grandi benefizi, ed insieme gli abusi che ne avevano ope-

rato il tralignamento; ma non volendo uccidere la istituzione e schiantarla dal suolo (sapienza civile dei salvaggi, dice il Tommaseo, che taglia l'albero per raccoglierne il frutto), ne meditava la trasformazione, ne operava così la riforma senza offesa dei diritti di proprietà e con vantaggio della prosperità nazionale, coordinandoli al secolo, siccome lo pensava lo stesso Segretario fiorentino ed hanno ai dì nostri ripetuto Cesare Balbo, Vincenzo Marchese ed il Capecelatro.

§ 24. Il perchè Leopoldo accingevasi a cotesta riforma; e mentre sanciva disposizioni assennate per la gerarchia monacale e per la emissione dei vóti, sopprimeva Ordini regolari affatto inutili alla società; — conservava quelli in cui esemplare era la disciplina e l'applicazione alli studii; — altri riuniva; ad altri ammensava i beni dei conventi soppressi per scopi di beneficenza e d'istruzione, avverso come era allo indemaniamento a beneficio esclusivo dello Stato; — in tali operazioni, che tanto interessavano la moralità e la giustizia pubblica, avendo proceduto con grande circospezione e sapienza; praticando così differentemente da quello che fece il Governo della Francia ed il Re Giuseppe Bonaparte nel Napoletano, la cui idea, al dire di Colletta, non fu nè *filosofica, nè politica, ma finanziaria ed avara.*

Con questo mezzo pertanto accrescevansi i patrimoni dei Conservatorii Toscani, dotati in modo da sopperire alla loro novella missione; — l'amministrazione n'era affidata ad un *Operajo secolare*, il quale rendeva conto annualmente al Governo per mezzo del Segretario del R. Diritto, senza il minimo intervento dell'autorità ecclesiastica.

§ 25. Il Decreto di Dauschy del 29 aprile 1808 sopprimeva in Toscana i Conventi: — in quella disposizione però era una specie di deroga a favore delli istituti e delle Suore destinate alla istruzione della gioventù ed all'assistenza della languente umanità: della quale esenzione sembrò che ne avrebbero goduto i permanenti beneficii, giacchè per ordine dell'Imperatore del 24 maggio 1809 furono loro restituiti tutti i beni e tutte le rendite originarie. Guarentigia di breve durata, perchè il successivo Decreto Napoleonico del 10 settembre 1810 volle disciolte *senza distinzione* le Corporazioni religiose; i loro beni, giusta lo Zobi, essendo indispensabili per saldare le piaghe economiche e finanziarie dello Stato. — Quindi coi Monasteri e coi Conventi dei religiosi professi cadde anco la più parte delle Associazioni religiose dei Conservatorii non vincolata da vóti solenni e perpetui, nè le salvò la qualità che rivestivano appresso noi quasi *di volontarie società private* (1).

§ 26. Alla restaurazione Granducale del 1814 il Demanio dello Stato (costituito dal caduto Governo francese colla riunione dei beni e delle rendite dei Conventi soppressi) presentava per tale dependenza un avanzo di scudi 7,847,000 o L. toscane 54,929,000, di cui Ferdinando III dispose per buona parte alla dotazione di 12 nuovi Conservatorii, che uniti ai 34 esistenti sommarono 44.

Che se crebbero le loro rendite fu lo effetto delle doti pagate dalle Oblate, le quali ne fecero più pingue il pa-

(1) Dei 66 Conservatorii Leopoldini sembra che se ne sopprimessero 32, 34 rimanendo in vita.

trimonio. Sul quale proposito è pregio dell'opera il ricordare come Leopoldo per tòrre alle religiose ogni ragione d'interesse per lusingare le fanciulle ad abbracciare la vita monastica, ed ai parenti i motivi di vedute economiche per agevolare il loro sacrifizio, avesse primamente ordinato che non ai Monasteri o Conservatorii, ma a favore degli Spedali locali dovesse cedere la elemosina a titolo di dote fino allora pagata.

È chiaro adunque che la dotazione di cotesti istituti si fece dal primo Leopoldo e poi da Ferdinando III nel modo stesso con cui, ai termini delle nuove disposizioni, dovrebbero sostanzialmente essere sovvenuti per continuare nello esercizio dell'utile loro missione.

§ 27. D'altra parte per alcuni di detti Conservatorii la ingerenza governativa sarebbe fatale, se, come crediamo, militino per essi le condizioni che informarono la origine e la natura del Conservatorio detto *del Conventino* in Firenze, affidato alle cure delle oblate *Salesiane*, attesochè ogni variazione che venisse indotta alle specialità originalmente imposte allo andamento interno di quello istituto darebbe diritto alla devoluzione totale del patrimonio, costituitogli dalla Casata Da Verrazzano, al cav. Carlo Vai che di presente lo rappresenta.

§ 28. All'esecuzione del suo piano filosofico Leopoldo divisò valersi delle religiose che a migliaja si racchiudevano nei monasteri della Toscana, a niuno meglio potendo affidarsi il magistero dell'educazione che a donne offerenti a Dio la vita e gli affetti, dedicantesi volentierose e con zelo al bene della gioventù, e che postergando del tutto lo in-

teresse attendono solo oltre il sepolcro la retribuzione della loro operosità. Donne che hanno un tatto particolare nell'uso di quelli argomenti che più si affanno all'educazione del cuore e della mente, che sono nobilissimo esempio di modestia, di carità e di pazienza; — pratica che vedemmo adottata anco dal Governo dell'antico Piemonte, allorchè nel 1833 preludiava alla grande riforma delle Opere pie del Regno, compita nel 1836.

§ 29. Ma considerando che ristretto era il numero delle oblate, diè incarico alla deputazione dei Monasteri di formare un piano diretto ad aumentare il numero dei Conservatorii; a diminuire i Conventi di vita contemplativa; ed a cangiare così le monache in istrumenti di operosità e di produzione. Facendo più difficoltosa la vestizione delle claustrali, tutto il favore dispiegò a favore delle oblate; ed in Firenze le *donne della Pietà*, le *Stabilite*, le *Mantellate*, le *Domenicane* e le *Salesiane* accettarono tutte di trasformarsi in ministre di educazione, deponendo il loro proprio vestiario, e quello indossando designato dal Granduca. — Lo stesso avvenne per tutte le altre oblate dei Conservatorii della Toscana.

§ 30. Rappresentarono in sostanza coteste oblate le antiche nostrane *Pinzochere* (così dette da *Bizoco*, correzione di *bigioco* o *bigiotto* per il vestire che facevano di bigio), le quali erano religiose anfibie, cioè fra le monache e le secolari, senza essere legate da vòti di professione, e simili alle così dette *Terziarie* o *Beghine*) e che alla pari delle Pinzochere vivevano in comunità o in famiglia secondo che loro talentava.

§ 31. Ed infatti Leopoldo che voleva tolto da tali istituti ogni vestigio dell'originaria loro forma monastica, ordinava che i Conservatorii assumessero carattere MERAMENTE SECOLARE; — che nelle suore oblate fosse escluso ogni elemento monastico; — che i loro vestimenti si facessero in modo del tutto privato, senza solennità di chiesa, senza professione di vóti claustrali di alcuna sorta, nè generali, nè speciali; — che nei Conservatorii non ci fosse clausura ecclesiastica; — che le funzioni dell'ufficio fossero corrispondenti alla loro natura DEL TUTTO LAICALE, « non dovendo « avere maggiore legame di quelli propri di una bene or- « dinata famiglia di donne non aventi alcun vincolo monastico. » — E tanto era radicato in Leopoldo il concetto della *Laicità*, da avere invitato gli operai a vigilare anche nei Conservatorii non vi fosse alcuna suora oblata scontenta e *bramosa di passare ad altro Stato,* lasciandole a tale uopo TUTTA LA LIBERTA'; e da avere data facoltà alle dette suore di ottare al conseguimento di lasciti dotali di qualunque luogo pio o corpo ecclesiastico destinati per legge di fondazione *al matrimonio temporale.*

§ 32. Soggettò Leopoldo le oblate ad un Regolamento pubblicato nel 16 settembre 1785, mai abrogato, e che se ebbe alcuna deroga dee ritenersi lo effetto di mera tolleranza e di abusi. L'abito fu uniforme, senza velo o altra somiglianza all'abito monacale. Una foggia distinta di vestiario nelle persone preposte alla direzione dei pubblici stabilimenti è necessaria per l'autorità che debbono spiegare, e pel prestigio che è loro mestieri esercitare onde la disciplina interna sia osservata; e perchè cotesti distintivi

ne impongano sempre. La milizia educativa, alla pari di quella caritativa, militare e giudiciaria, deve sempre avere forme appariscenti e distinte. Le Diaconesse della Prussia, le Suore ospitaliere della Russia (comunque non cattoliche), vestono, per attestazione del prof. Landi e di Husson, una foggia di abito pochissimo dissimile per i caratteri dal vestiario delle oblate nostrane. (1) Forse nel vestimento ed in alcune costumanze attuali di dette suore vi ha alcuna cosa non strettamente corrispondente alle primitive prescrizioni; ma non essendo manomesse le *sostanzialità*, ripeteremo anco una volta, è agevole ricondurre le cose alla primigenia osservanza, che tanto si accomoda alle moderne esigenze. Nè sarebbe davvero atto di giustizia che per *esteriorità siffatte* si attentasse all'esistenza di queste utilissime istituzioni, le quali non vennero mai meno, col cangiare dei tempi e delle opinioni, alla loro missione; che rientrano nei concetti e nel piano del bravo ministro Berti, illuminato sostenitore della libertà d'insegnamento; e che impartirono e ministrano tuttavia un'educazione e istruzione conforme a quella voluta dai tempi e dagli ordini governativi. Beneficii tutti, singolarissimi, che mostrano di apprezzare altamente i padri di famiglia pel concorso numeroso ed ogni dì crescente della loro figliolanza.

§ 33. D'altra parte i dati statistici delle dimostrazioni che fanno corredo al disegno di legge del ministro Cortese e della relazione Raeli, nuovi argomenti offrono sui veri intendimenti che hanno mossa la Legge di cui trattasi. Il Cortese

(1) Vedi il nostro suddetto libro.

citava in fatti 25 Conservatorii con rendita di L. 79,105, siti nelle provincie di Ancona, di Avellino, di Caltanisetta, di Catania, di Chieti, di Genova, di Grosseto, di Livorno, di Lucca, di Novara, di Porto Maurizio, di Siena e di Torino: e le Coriste e le Converse addettevi figuravano nel novero delle Religiose da conseguire una pensione. La inclusione adunque di tali istituti importa per razionale illazione la esclusione degli altri, che, come i 44 nostrani, rivestono natura meramente laicale (1). E ciò essendo la dimostrazione del nostro assunto (§§ 1, 20) ne pare conclusa in modo che non ammette replica.

§ 34. Nè dissimile giudizio crediamo dovere dare delle *Figlie e delle Suore della Carità*; di queste pie donne che ebbero la loro culla sotto la influenza del Cristianesimo, mai sempre annoverate fra le più stupende creazioni dello pietà religiosa, comecchè nello esercizio della loro operosità beneficente non conoscono altro limite di quello infuori delle umane calamità. — Però fra coteste donne avvi differenza, comunque obbediscano alla stessa regola, professino gli stessi principii, ed identico ne sia lo scopo; e questa differenza sta nello esercitare in diverso campo e con forma diversa la carità. La quale distinzione è vitale volendo giudicare di detti istituti di fronte alla Legge di soppressione delle Corporazioni religiose.

È specioso che in ogni tempo Ministri, Commissioni parlamentari e Deputati abbiano sempre confuso le *Figlie* dalle *Suore*; ed anche nella comune appellazione si quali-

(1) *V. Atti ufficiali Legis. IX, Ses. I., fogl. 120, 121 Allegati N° 1 al quadro 2.*

ficano Suore della Carità le Figlie primogenite del Santo dei Paoli, le Figlie che seguono l'ordinamento da lui dettato a Châtillon. Così vediamo avere fatto lo stesso Cavour nel 1855 quando surse difensore vivo di questa istituzione, ed in tempi più vicini l'onorevole Ricciardi, laddove l'uno e l'altro, anzi che delle Suore della Carità, intesero certamente parlare delle Figlie della Carità. Il non avere avuto idea bene definita su questo proposito fu cagione che le varie proposte e le discussioni procedessero informate da concetti non razionali; difetto gravissimo in argomento così momentoso, nel quale non sono ammissibili dubitanze o incertezze o dati non bastantemente accertati. Nel progetto Cortese si discorre di Oblate, di Ordini ospitalieri, ma non si fa menzione di Suore della Carità, e quindi non sono desse contemplate fra le religiose da sopprimersi e da pensionarsi. Se ne parla in quella vece nel progetto Raeli, ove le Suore della Carità si danno per possidenti di una rendita lorda di L. 195,246.35 che al netto delle detrazioni è valutata L. 162,777.20, somma che essendo posta in calcolo per stabilire lo ammontare dell'Asse patrimoniale dei Conventi, spiega il proposito di comprendere anco le Suore della Carità fra le religiose cui debbesi concedere una pensione vitalizia: — e di fatto nelle partite dell'uscita figura per tale dependenza la vistosa cifra di L. 436,740 (1).

§ 35. Le Figlie della Carità sono opera di Vincenzo dei Paoli, uno di quei tanti uomini, grandi per senno e per

(1) *V. Atti Ufficiali Legis. IX, Ses. 1.*

virtù, che sursero nel secolo XVI, in cui gravi erano i bisogni della società, e nei quali per migliorarla faceva mestieri starsi in mezzo ad essa, anzichè popolare monasteri ed eremi. La Chiesa, riformatrice dei costumi dei suoi Ministri, contrapponeva in quel torno la propria alla riforma Alemanna; e rendendo meglio manifesti quei due elementi che costituiscono la sua essenza, l'autorità, cioè, e la visibile sociabilità, col pensiero cattolico salvò, al dire di Giuseppe Maggio, un'altra volta il concetto civile; e lo spirito del cattolicismo assumeva così quella forma che meglio si conformava ai tempi; coi documenti di una carità pratica ed efficace, e con un'operosità religiosa e civile, vivificando nelle anime il sentimento di Dio per lo avanzamento dell'umanità (1). Un segreto istinto indicava al Paoli che la famiglia caritativa da lui immaginata non sarebbe stata completa che alla condizione di essere costituita anco del sesso femminino; e chiamando la donna al ministero della santa Opera mostrò sublimissima filosofia; e mercè l'azione sua adiutrice estese l'azione del suo istituto con principii più larghi e sopra applicazioni aggrandite. Creava quindi un Collegio di donne vedove, conjugate, zittelle, che ristabilisse l'antico istituto delle *Diaconesse*. Ma perchè l'opera sua ed il suo spirito non si confondesse con quello del mondo, facea d'uopo che si trasformassero in un istituto permanente e durevole, che

(1) V. MAGGIO cav. GIUSEPPE, « *S. Vincenzo dei Paoli ed il suo tempo* ». — MAYNARD, *Saint Vincent de Paul, sa vie, son temps, son influence.*

rimanendo bensì affatto nel mezzo della società, pur acquistasse un carattere più severo e più religioso. Laico però fu fino dal suo cominciamento l'istituto; concetto laicale spirarono del tutto le regole imposte dal Paoli, sancite da Luigi XIV, e mai cangiate; avvegnachè fu volere del Paoli che le Figlie della Carità, come SECONDA FAMIGLIA dei Missionari, dipendessero dal Superiore delle Missioni, alla sua vigilanza avendone affidati gli Statuti onde non subissero alterazione. Ma poichè anco le opere della carità vogliono una norma direttrice, un pratico addestramento, un'abitudine contratta, e di mano in mano conseguita coll'esercizio di atti pietosi, e per il quale non sempre la buona volontà è bastante guarentigia; così ne venne il bisogno di un'UNICA azione direttrice per la missione per tutta la Cristianità, ed anco di una Casa Centrale, miniera inesauribile di quelle margherite, che quivi dovevano formarsi e poi diffondersi in tutta la splendidezza della carità educatrice e di beneficenza; — Casa alla quale, attesa la grande diffusione dell'Istituto, fu forza che ne tenessero dietro altre filiali da quella dipendenti. Nella Italia nel breve volgere di pochi anni se ne fondarono tre, prima a Torino per espresso volere del Re Carlo Alberto, poi nel 1843 a Napoli (1), e quindi a Siena.

(1) La istoria ricorderà come memoranda la festività solenne, le accoglienze grate e splendide colle quali le prime otto Figlie della Carità eranvi accolte al loro arrivo da una folla plaudente accorsa al molo, ove le carrozze delle Autorità amministrative le attendevano per condurle alla Chiesa di S. M. in Costantinopoli, parata a festa e ricca di lumi, e quindi al modesto loro Ospizio (*V. Rap. di* CESARE MALPICA *negli annali civili del Regno di Napoli, vol.* XXXIV, 1844).

Il quale organamento e più la *sospettata*, MA NON VERA affiliazione di esse alla Congregazione di S. Vincenzo dei Paoli, sorta nel 1833 in Parigi per opera di Ozanam, loro mosse contro delli avversari. Senza farci ora apologisti di cotesta Associazione cui bruciammo, sull'autorità di Persigny e Dupin, un granello d'incenso (senza dubitare che la nostra difesa fosse sospetta, perchè mai vi appartenemmo, ed anzi non la favorimmo nei nostri scritti, caldeggiatori come siamo delle ricchezze caritative paesane), quanto alle Figlie di Carità ricorderemo la nobile difesa del Conte di Cavour al Parlamento Subalpino nel 1855, ove assicurava che giammai esse si occuparono di politica, nè che era a temersi che potessero in verun tempo avere influenza alcuna negli affari dello Stato; cosicchè caldeggiandone l'azione nel rapporto dell'assistenza ospitaliera e dell'insegnamento popolano, maravagliavasi che nei seggi dell'opposizione si elevassero proteste contro di esse, quasi che il Ministero sentenziando in loro favore avesse servito a suggestioni ed a pressioni straniere, conforme opinava più specialmente il deputato Valerio (1).

§ 36. Le Suore della Carità, dette *le bigie*, (dal vestire che esse fanno di cotesto colore) ebbero, origine primamente nel 1799 a Besançon, per opera di madame Thouret; e poichè sorgevano sotto la ispirazione di S. Vincenzo dei Paoli, si dissero Figlie della Carità; denominazione che abbandonarono onde non confondersi con quella istituzione, da cui in qualche parte differivano, massime per la dipendenza

(1) *V. il suddetto nostro lavoro « sulle Scuole femminili » — l'altro « Cenni Storici sulli Orfanotrofi »* — e CAVOUR *Oeuvr. sus.*

dall'Ordinario, anzi che dal Superiore delle Missioni. Ebbero favore e propagazione. Nel 1810 si fondò una Casa a Napoli nel soppresso Convento di *Regina Coeli* che fu il nucleo alle congeneri istituzioni che si sparsero per tutta la Italia e più specialmente nel Piemonte, nella Lombardia e nel Veneto, conforme attestano, fra gli altri, il Petitti, il Malpica, il Berti ed il conte Bembo; ivi prosperando gli istituti alle loro cure affidati; cosicchè può dirsi che cotesta pia associazione è di origine italiana, taluno anzi opinando non potersi confondere con l'altra di Besançon. La opera loro (fruttuosissima in tutte le provincie del Regno di Napoli) si volle consociata a quella delle Figlie della Carità, più specialmente nella importante opera della educazione femminile popolana e cittadina, poichè è d'uopo confessarlo che là si tenne la istruzione primaria in gran pregio e come il primo bisogno della civile convivenza. Numerosi vi sono i Conservatorii ed i Convitti alle cure affidati delle Figlie e delle Suore della Carità, in bell'accordo commiste e da tutti stimate e benedette; istituti nei quali, indipendentemente da altre scuole popolane, avvi duplicità di ammaestramento, per gli interni, cioè, e per gli esterni: fondazioni tutte private, istituti dotati tutti da privati cittadini, sia isolati, sia costituiti in associazioni (1).

§ 37. Ciò posto passiamo ad argomentare.

Le Figlie della Carità non derivano da una istituzione nostrana; sono pie donne forestiere, qua chiamate per eser-

(1) V. *Annali civili del Regno di Napoli* vol. XXXIV, 1844, vol. XXXVII 1845, vol. XLVI, 1833.

citarvi il loro pietoso ministero; sono laiche e godono della pienezza dei diritti civili e politici; hanno vóti semplici che emettono privatamente unicamente in seno della Superiora, la quale alla sua vólta si fa garante di tale verità al sodalizio religioso; nulla posseggono; i locali conceduti servono al loro asilo e non ne hanno che l'uso; alle spese del loro mantenimento sopperiscono coi sovvenimenti annuali elargiti dal Governo o dagli stabilimenti cui sono preposte. Allorchè trattavasi nel 1843 col già Re delle due Sicilie la creazione della Casa Centrale in Napoli, il Superiore generale delle Missioni domandava *una piccola porzione di terra nel camposanto della Città ove le Figlie della Carità potessero deporre le loro ceneri*; sola ricompensa (dicevasi) cui aspiravano in questo mondo, dopo avere impiegata la lor vita all'esercizio della Carità (1).

Il perchè per coteste Figlie della Carità non ha valore l'ordine della soppressione delle Corporazioni Religiose; e non resterebbe altra misura a prendersi a loro riguardo che la intimazione di tornare d'onde vennero. Se sia provvedimento opportuno e prudente lo diremo or ora (§ 46).

Restano le Suore della Carità. Nulla diremo quanto ai loro possessi di fronte ad un'attestazione del Governo: dubitiamo però che non siano dessi di quella natura che fa la loro immobilità dannosa alla economia pubblica; e forse non si tratta che delle Case inservienti ad Asilo ed Ospizio. Ma rispetto all'indole del loro Sodalizio, ricorrendo le

(1) *V. Annali sud. Vol. XLVI, 1853.*

osservazioni già fatte per le Oblate degli Educandati e per le Figlie della Carità, opiniamo non potersi sopprimere ai termini della Legge, e inutile così sarebbe l'aggravio per le pensioni come sopra calcolato in L. 436,740, (§ 34).

§ 38. Relativamente ai *Conservatorii correttivi*, di quelli cioè aventi a scopo la correzione delle donne traviate, o cadute in fallo o abbandonate alla vita del libertinaggio, poche cose abbiamo a notare, perchè d'Istituti siffatti vi ha grande penuria, mentre grandissimo ne è il bisogno. Rimandiamo al libro sulle Scuole femminili, ove di tale argomento ragionammo. All'uopo nostro basti il sapere che in Firenze i due Conservatorii, che esistono di fondazione unicamente privata, l'uno affidato alla cura del rispettabile Gino Capponi, l'altro di una associazione di Dame, sono diretti dalle Suore *Passioniste* e *Crocifissine*, pur'esse senza vóti e pratiche ascetiche, e senza possessi; quindi fuori della censura della Legge. Ogni variazione che fosse indotta ai Conservatorii, a mente dei fondatori, ne fa cessare l'azione e devolvere i beni ad altri usi.

§ 39. Esaurito lo argomento riferibile ai *Conservatorii* ed alle *Scuole popolane*, gli uni e le altre affidate alla direzione di Sodalizi religiosi, c'incombe, a compimento del nostro programma, il ragionare degli *Istituti ospitalieri*, determinando così la posizione in che sono costituiti, in relazione alla Legge di cui trattasi, i religiosi e le religiose delle associazioni preposte all'assistenza immediata degli ammalati. Il servizio nosocomiale è cosa delicatissima; e gli scrittori tutti imparziali, e gli osservatori filantropi e filosofi ad una voce concordano la necessità di affidarlo non

a persone mercenarie, che lo risguardano come un mestiere manuale, ma sibbene a coloro cui scalda il petto carità cristiana. Il solo mezzo umano della mercede basta a trattenere soltanto uomini senza cuore presso ammalati estranei ed ignoti: nè saranno valevoli allo intento, comunque assai apprezzabili, gl'incoraggiamenti ai più zelatori e diligenti, e anco gli ammaestramenti nelle pratiche nosocomiali. Finchè gli assistenti si risguardarono figli degli spedali; finchè *Commessi* e *Commesse*, *Dedicati* e *Dedicate* come in Pavia, come in Firenze servirono quali assistenti nelli Spedali; finchè il sentimento cattolico fu potente e l'assistenza spedaliera si ebbe per un dovere religioso; il servizio procedette regolare, e l'assistenza degli infermi fu amorevole, attenta, paziente, e ciò che monta poco dispendiosa; laddove la bisogna corre ora differente in tutti quelli spedali nei quali sono infermieri salariati; oltre che mentre si assottigliano ogni dì più i mezzi di sovvenimento grandeggiano per loro cagione a dismisura le spese a danno dei poveri ammalati.

§ 40. Sorprende pertanto che il Parlamento non si preoccupasse di questi fatti. — Il servizio nosocomiale sappiamo essere affidato in alcuni spedali esclusivamente ai *Fate-bene fratelli*; in altri è curato dalle Figlie e Suore della Carità; in altri è finalmente misto, confidato, cioè, a Suore Oblate o Dedicate ed insieme ad infermieri salariati. Non è quì luogo a discutere sulla bontà relativa di cotesti sistemi (1). È certo però per attestazione non sospetta delli

(1) Ciò farà subjetto di osservazioni nel secondo volume *della Carità ospitaliera*, alla cui pubblicazione alacremente attendiamo.

uomini assennati, estimatori delle cose caritative, pratici, illuminati ed imparziali, che niuna assistenza migliore è esercitata tranne in pii stabilimenti in cotesti modi organati (§ 44).

Il deputato Ricciardi, il più caldo sollecitatore della legge, fu il primo ad essere iscritto contro la medesima, perchè sentiva di dovere sorgere difensore degli oppressi; tre eccezioni propugnando, a favore, cioè, dei *Fate-bene fratelli*, delle Suore della Carità e dei Religiosi dell'Eremo di Camaldoli, siccome asilo delle anime sconsolate (1). Ed era un grande fenomeno cotesta sollecitudine del Ricciardi, che mentre altre volte col sorriso dello scherzo aveva discorso dei Conventi, chinava ora la testa al libero principio della elezione dello stato e del sacrificio volontario della propria individualità.

§ 41. Ma le aspirazioni del Ricciardi facevano di cozzo colle determinazioni della Commissione Parlamentaria, la quale erasi pronunziata, e si mantenne avversa contro qualunque riconoscimento di Ordini privilegiati; e quindi avendo negata ogni eccezione, onde non infirmare il principio che ad ogni costo, a fronte anco dei diversi propositi del Ministero, volle che prevalesse in tutta la sua potenza. Divisamento cui plaudiva la maggioranza della Camera, in seno alla quale altra volta preponderarono concetti e con-

(1) La sua proposta avendo mosso le risa dei Colleghi, il Ricciardi ricordava Dante che dalla Vallombrosa invocò, ed ebbe pace; ed alli irrisori rispondeva che niuno di loro poteva prevedere se alla perfine sarebbe andato in traccia di un asilo tranquillo per finirvi i suoi giorni.

sigli più temperati, più giusti e più umani. Il principio politico trascinò a deliberazioni che si racchiusero troppo entro le cerchia di una sterile filosofia: nè vi sarà uomo di cuore che non sia compreso da profonda inquietudine allo udire che intanto si recusarono eccezioni, in quanto *trattasi di servizi che possono essere renduti diversamente, e perchè le pie associazioni non hanno a compiere altrimenti una missione utile, civile ed umanitaria.* Il quale sentenziare ne richiama alla mente la cinica proposta del Gavazzi, il quale voleva soppresse coi Sodalizi religiosi anco le *Compagnie di Misericordia*, solo perchè alcuno non potesse vantare di avere il monopolio della disgrazia (1).

§ 42. E vaglia il vero: ove si avvisi a ciò che decise nel 1855 il Parlamento Subalpino; e si abbiano presenti i propositi espressi dal Governo in altri congeneri disegni di legge, non sembra agevole il formarsi un giusto concetto di tanta discrepanza di opinioni, e dubitiamo forte che le dottrine suddette, contro le quali protestano la storia ed i fatti, non siano state, siccome facea di mestieri in cosa in che ha tanta parte lo interesse della classe più misera e sofferente, cribrate al vaglio della prudenza e del sentimento umanitario. I postulati della beneficenza sfuggono sovente per la loro più appropriata soluzione alle vedute degli Economisti.

§ 43. Facendo plauso nel 1865 il Comm. Bon-Compagni alla Legge Subalpina del 1855, da cui furono distinte per categorie le associazioni religiose da escludersi dalla sop-

(1) V. Gavazzi, *Dell'incameramento dei beni ecclesiastici.*

"610"

pressione (esenzioni che a suo avviso (§ 10) avrebbero meritato di essere allargate anzichè ristrette), citava, siccome monumento splendido di carità e di saviezza, la relazione della Commissione parlamentaria proponente, composta di nomi non sospetti, la quale in ogni tempo avrebbe dimostrato che nella Italia *una soppressione assoluta non sarebbe stata mai accetta, neanche ai più pregiudicati.*

Nè è fuori di opera il rammemorare le parole dette da Cavour, che col suo nome passeranno alla posterità, abbenchè i di lui responsi non suonino, per quanto pare, rispettati come per lo passato: « Che giammai sarebbesi in« dotto a firmare una legge che sopprimesse e portasse « una mano sacrilega sugli Ordini di carità; e dieci volte « avrebbe abbandonato il Ministero anzichè rendersi soli« dale di legge siffatta, e di un atto che avrebbe fatto un « torto immenso al paese ed agli occhi della Europa ci« vilizzata » (1).

Il Ministro Pisanelli, preoccupato a buon diritto di tale quistione, invocava a conforto il vóto di Magistrati eminenti. Il deputato Ugdulena con tanta maggiore ragione credeva alla necessità di esenzioni, in quanto era suo convincimento che non potesse attentarsi alla distruzione d'istituzioni che hanno la loro sorgente nei bisogni dell'umana natura; e per esso sarebbe stato quindi un atto di vandalismo sacrilego il sopprimere i *Fate-bene fratelli* e le Suore della Carità, che mai tralignarono dalla prima istituzione. All'onorevole Toscanelli sembrava ovviato a tutti

---

(1) *V.* Cavour, *Oeuv. sus. — e il nostro Libro sulli Istituti ospitalieri.*

gl'inconvenienti di una legge di soppressione, eccettuando dalla misura gli Ordini religiosi aventi una missione utile e vantaggiosa; ed anzi limitandola ai Sodalizi nocevoli avrebbe acquistato il carattere di giustizia, e sarebbe stata più accetta allo universale (1).

Giusta la proposta del ministro Vacca davasi facoltà al Ministero di scegliere le Case religiose da conservarsi in ordine ad una tabella che doveva fare parte della Legge. E cotesto era, a giudizio del Bon-Compagni, savio provvedimento, dappoichè il decidere quali Case religiose meritino di essere comprese nelle eccezioni dipende dalle condizioni di ciascuna Casa monastica — dalle disposizioni della opinione pubblica — dalle tradizioni — dalle consuetudini locali; — in somma da un complesso di condizioni di cui non può in precedenza apprezzarsi il valore, nè possono discutersi (2).

Non deve adunque maravigliare se sotto la influenza di tali divisamenti sorgesse nella discussione del 1865 una eletta di Deputati, la quale curò di dare alla proposta un modo di più facile attuazione.

§ 44. Ed il fatto e le opinioni di uomini per ogni rispetto commendevoli ricorrevano a rinfrancare la proposta delle eccezioni. Senza ricordare ciò che dicessero delle Suore ospitaliere Cabanis, sebbene non largo in principii religiosi, e lo scettico Voltaire, ci fermeremo piuttosto alle autorità recentissime di un Morichini, di un Petitti, dei due Sacchi, del cav. Felice Berti, e per ultimo del cav. Robolotti, direttore dello

(1) *V. Atti ufficiali, Legis. VIII. Ses.* 2, *aprile* 1865.

(2) *V. Atti ufficiali sud., Tornata del* 24 *aprile.*

spedale di Cremona, il quale con parole assai benevole, e di cui pubblicamente lo ringraziamo, rendendo conto negli annali di medicina di Milano dell'opera nostra *sulla carità ospitaliera*, in accordo ai nostri pensamenti, ne assicurava, per fatta esperienza, di avere sempre trovato lodevolissimi, e *senza confronto* con quelli degli infermieri venali, i servigi delle pie associazioni, sempre ispirate dallo spirito della carità evangelica e sublimemente consacrate al soccorso dell'umanità languente, abbenchè egli convenga della necessità di studiarne la intima fisiologia, onde riparare ad alcuni abusi, che pure esistono, e che sono connaturali alle opere umane (1).

§ 45. Se i parteggiatori della contraria dottrina avessero avuta occasione di percorrere una sala di ospedale; di vedere quivi in azione la carità; e di studiare le sofferenze di quelli infelici che la miseria obbliga a dividersi dai loro cari; se si fossero così accertati della grande diversità fra l'assistenza di salariati disamorati, e quella renduta da persone dedicate a'pii sodalizi, oh che davvero il loro giudizio non avrebbe suonato parole tanto sconfortanti ed assolute!

Come può dirsi infatti cessata la missione di civiltà, di umanità e di utilità nei Frati Ospitalieri, nelle Figlie e Suore di Carità, nelle Dedicate dello Spedale di Pavia e nelle Oblate del nostro Arcispedale e di altri Spedali della Toscana? — Come può asserirsi che altri con eguale affetto ed effetto potranno ministrare i servigi che desse rendono?— Si ha egli presente quali e quanti siano gli Stabilimenti di Be-

(1) *V. Annali di Med. di Milano, Vol. 193 1865.*

neficenza nosocomiale e quelli eziandio di Carità nelle svariatissime sue forme cui sono preposte pie associazioni? E si è pensato al vuoto, allo spostamento che ne avverrà, non che ai modi di sopperirvi senza aggravio soverchio delle Pie Amministrazioni?—D'altra parte per le Figlie, per le Suore di Carità, per le Oblate nostre e per le Dedicate, che escono fuori dalla censura della Legge, potrà il Governo avere autorità d'imporre la cessazione della loro missione, ora massimamente che per le nuove discipline è cessato in lui ogni ingerimento nell'amministrazione interna dei Pii Istituti?

§ 46. Vano è il disconoscere i benefizi ed i rapporti col progresso della civiltà delle Figlie della Carità ed anche delle Suore grigie della Carità che numerose si rinvengono nella Lombardia e nelle provincie meridionali; benefizi che il Governo stesso mostra di apprezzare tuttavia, dappoichè chiamate appena a raccolta le milizie nazionali per combattere le ultime guerre della Unità italiana, egli invocava il loro ministero sul momento appunto in cui il Parlamento pronunziava il *veto* agli Ordini Religiosi. — E bene esso operava. La storia ci rappresenta coteste Figlie della Carità nei campi delle battaglie impavide mirare la distruzione, gli orrori della guerra, ivi non spingendole nè sete di gloria, nè amore di congiunti; chè la lor gloria sta nella carità ed i loro parenti sono tutti quelli che soffrono da qualunque parte vengano, e qualunque credenza professino. Per esse l'agio, la grandezza, il fasto non hanno pregio, nè attrattive, nè lusinghe; fanno parte di una milizia il cui campo è dovunque vi ha un gemente; professano

una sapienza che si compendia tutta nella sola parola *Carità*; ardono di un solo amore che si racchiude in un solo sentimento, la *compassione*. E questa sapienza e questo amore le spinge nelli Ospizi dei trovatelli, degli orfani, degli incurabili, nelli Spedali alla cura degli infermi pei quali sono la Provvidenza divina; nelle stanze del prigioniero e del condannato ove menano tutte le dolcezze della famiglia, le sollecitudini dell'amicizia, l'affezione dei congiunti, i conforti del corpo a quelli più preziosi dell' anima.

---

§ 47. Quale è pertanto lo *scopo* di queste declamazioni? quale n'è la *conclusione*? — Eccola:

I Conservatorii educativi e correttivi e le Suore oblate che vigilano al loro andamento escono fuori certamente del disposto della Legge di soppressione, mentre ne sono colpiti i religiosi *Fate-bene fratelli*. — Ne sono escluse le Suore grigie della Carità e le Suore Ospitaliere anzidette per le quali militano le considerazioni stesse dedotte a riguardo delle Oblate degli Educandati (§ 20). — Non parliamo delle Figlie della Carità per le ragioni testè esposte (§ 37), ma anco una volta diciamo esserne utile, sociale ed umanitaria l'azione, la quale è conforme allo

SPIRITO che ne informò la creazione, indarno potendo declamarsi contro il loro intervento nel seno delle famiglie, che in ciò sta appunto il BELLO e l'UTILE del loro istituto. — È dimostrata per altra parte la convenienza e la utilità di mantenere nello esercizio del loro ministero caritativo i Frati Ospitalieri suddetti, e di non pronunciare il bando dallo Stato alle Figlie della Carità.

Ora ricordi il Ministero che il Ministro De Falco si riservò nella discussione della Legge (vincendo forti opposizioni), la facoltà di proporre all'approvazione della Camera elettiva ALCUNE DISPOSIZIONI TRANSITORIE, mercè le quali, senza violarne il concetto fondamentale, avrebbero potuto continuare la loro missione quegli Istituti a benefizio dei quali stimava doversi praticare alcuni riguardi di benemerenza: facoltà che fu jattura avere dimenticato il proponente Ministro di portare ad atto, pare per la pressura degli avvenimenti che spinsero all'approvazione della Legge.

E poichè è dato credere che la Camera avrebbe fatto plauso alle sue proposte, che erano pure quelle del Ministero, il Ministero stesso le ponga adesso in atto, valendosi di quella discretezza e moderazione, di cui diè assicurazione al Senato che avrebbe fatto uso nello applicare la soppressione degli Ordini Religiosi; — così praticando avrà l'approvazione dei buoni, provvederà al bene del povero e del misero, e non incorrerà nelle censure gravissime minacciate da Cavour (§ 43).

Non si distruggano adunque istituzioni che fecero prova di sè, solo perchè altre ne sorgeranno, e che risorgendo non potranno avere a base che i medesimi principii, le stesse aspi-

razioni. La carità è nel cuore di tutti; ma questo sentimento è vario nella sua esplicazione, ed esso solo non giova allo intento ed alla soluzione del grande problema umanitario e sociale. Gli slanci della carità cittadina sono possibili; ma questa è fiamma che si estingue al cessare del bisogno: per un effetto permanente e duraturo abbisognano animc dotate di abnegazione, che rinuncino a loro stesse per porsi volontierose del tutto al servizio delle sofferenze umane. —